



REcer

Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ing. ALTOMARE Pierluigi 29 luglio 2021

Il quadro normativo di riferimento. L'istituzione.



Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

«è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo»

«Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <u>sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione</u> del registro di cui al presente comma»

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

(Art. 1)

«Il presente decreto <u>disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento</u> del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Il quadro normativo di riferimento. Gli adempimenti e la piena operatività.



Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

«Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare <u>i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate</u> avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.»

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

«L'effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

«A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro.»

Il quadro normativo di riferimento. Finalità del REcer



Articolo 184-ter, comma 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

«Al fine del rispetto dei principi di <u>trasparenza e di pubblicità</u>, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo»

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

(Art. 3, comma 2)

«Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è **pubblicato uno schema sintetico dei dati** contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate»

(Art. 6, comma 2)

«I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di <u>essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni</u> di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Il quadro normativo di riferimento. L'organizzazione.



Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

«Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «**Autorizzazioni ordinarie**») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «**Procedure semplificate**») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»


«Il REcer utilizza, <u>per il suo funzionamento e per la sua organizzazione</u>, la piattaforma telematica «Monitorpiani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali»

L'interoperabilità del sistema Monitorpiani-REcer.



Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020

«Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11febbraio 2019, n. 12.»



Attività realizzate



- ✓ Adeguare l'infrastruttura della piattaforma MonitorPiani
- ✓ Predisporre l'accesso degli utenti tramite identità digitale (p.es. SPID)
- ✓ Definire struttura dati sulle autorizzazioni tra Ministero e SNPA
- ✓ Sviluppare il modello di raccolta dati sulle autorizzazioni
 - + inserimento guidato, tooltip esplicativi e controlli formali.


✓ Predisporre area demo per prove di funzionalità e usabilità

Prossimi sviluppi PRE-CARICAMENTO DA MUD



 Autorizzazioni da MUD di gestori che recuperano rifiuti e generano materiali secondari*: ≈5.000 (ultimo triennio) Regioni

• Il ≈90% si divide tra (i) Aut. Unica 208 e (ii) semplificata/AUA







⁺ materiali secondari e CER "tipici" (?)

^{*} Anagrafiche già bonificate (incrocio con il Registro Imprese)





Grazie per l'attenzione

